

PROPOSTE

Sulla scorta di quanto innanzi esposto a proposito di ciascuna fonte, propongo in primo luogo una opportuna variazione ed integrazione della Legge Istitutiva n. 11/86 e della successiva Legge n. 6/88.

Il mio predecessore, avv. Bardi, con sua relazione al Consiglio Regionale ha già avanzato questa proposta presentando anche uno schema di nuova legge.

Concordo con lui pienamente e penso che in larga massima lo schema da lui approntato possa essere utile base per la redazione di una nuova normativa sul Difensore Civico Regionale.

Questa nuova legge dovrebbe tenere conto dei principi che si sono affermati dopo il 1988, delle norme intervenute anche a livello statale e di ogni altro utile elemento, al fine di dotare la Basilicata di una adeguata normativa sulla difesa civica.

Va detto al riguardo che secondo leggi regionali recenti le funzioni del Difensore Civico Regionale sono state definite di

"tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi o diffusi, dei cittadini e degli enti, di residenti e degli utenti dei servizi, singoli o associati" in conformità della Costituzione, art. 2.

Si consultino in proposito le seguenti Leggi:

L.R. Toscana 12 gennaio 1994 n. 4,

L.R. Emilia Romagna 21 marzo 1995 n. 15,

L.R. Umbria 30 novembre 1995 n. 45.

Concordo con questa definizione della natura delle funzioni del Difensore Civico Regionale comprensive anche della difesa degli interessi collettivi, esempio: difesa dell'ambiente e della salute.

Nella nuova legge dovrebbero essere precisate e definite le funzioni del Difensore Civico in materia di sanità in modo che i cittadini interessati possano rendersi conto dei mezzi giuridici che hanno a loro disposizione per la tutela dei loro diritti e interessi nei confronti delle strutture del servizio sanitario regionale.

Similmente dovrebbero essere modificate la L.R. n. 6 del 1991 e il D.P.C.M. 19/5/95.

A quest'ultimo proposito rappresento la difficoltà in cui mi trovo, dal momento che la norma che mi affida la presidenza delle Commissioni Miste Conciliative non mi pare sia più applicabile poichè si riferisce alle cessate UU.SS.LL. ed ai loro organi.

Del pari andrebbe modificata la L.R. sui controlli, n. 10 del 1991, tenendo conto delle modifiche nel frattempo intervenute nella disciplina dei controlli.

Segnalo, inoltre, la necessità che vengano modificate opportunamente le normative di cui all'art. 16 della L. 127/97, novellata dalla L. 1998 n. 191 e venga esaminata la possibilità di abrogare o quantomeno di modificare e integrare la norma di cui all'art. 17 - comma 45 - della stessa Legge 127/97.

Il problema più importante a mio avviso sta nella necessità di una normativa generale che disciplini l'Ufficio del Difensore Civico nelle sue linee fondamentali e costituisca la base per la emanazione di leggi regionali e di previsioni regionali statutarie in attuazione della cennata normativa statale.

Insisto comunque sulla opportunità di una apposita previsione costituzionale.

Riprendo anche io la proposta del mio predecessore di una op-

portuna integrazione nello statuto regionale.

Ritengo, infatti, che una previsione statutaria possa conferire al Difensore Civico maggiore prestigio e possa rafforzare le basi sulle quali l'Ufficio è stato istituito.

Segnalo, inoltre, la inopportunità della istituzione del Difensore Civico Regionale di settore.

Da ultimo ritengo opportuno segnalare la necessità che nella nuova Legge Regionale sia prevista la possibilità per il Difensore Civico Regionale di agire anche di propria iniziativa, così ampliando le previsioni della L.R. 11/86.

In conclusione della presente relazione mi permetto di richiedere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale di stabilire, ai sensi del 2° comma dell'art. 10 della L.R. istitutiva n. 11/86, la composizione della Segreteria dell'Ufficio e l'assegnazione del relativo personale.

E' urgente, però, l'assegnazione di un "commesso" e di una "guardia giurata", considerato che a breve l'Ufficio sarà trasferito in una sede autonoma, dove non può contare sul supporto logistico della struttura regionale.

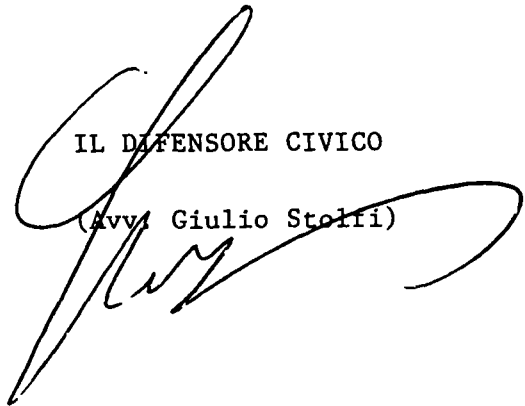
Chiedo, altresì, l'urgente assegnazione di attrezzature necessarie, come computers, istituzione di numero verde, ecc....

Con ossequi.

Potenza, 31/03/2000

IL DIFENSORE CIVICO

(Avv. Giulio Stolfi)



PAGINA BIANCA

ALLEGATI

- L.R. 14/6/1986, n. 11 "Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico"
- L.R. 2/3/1988, n. 6 "Modifiche alla L. R. 14/6/1988, n. 11" " Istituzione dell'Ufficio del Difensore Civico"
- ART. 23 - L.R. 29/3/1991, n. 6 "Norme per la salvaguardia dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture del S.S.R. o con esso convenzionate"
- ART. 8 - L.R. 23/4/1992, n. 12 "Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa"
- ART. 8 - D.P.C.M. 19/5/1995 "Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari"
- ARTT.16 e 17 - comma 45 - L. 15/5/1997, n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo".

Legge regionale 14 giugno 1986, n. 11

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

ART. 1

È istituito nella Regione Basilicata l'Ufficio del Difensore civico.

Le modalità di nomina e di revoca del Difensore civico e l'esercizio delle sue funzioni sono disciplinate dalla presente legge.

ART. 2

Il Difensore civico svolge la propria attività in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

Il Difensore civico ha il compito di tutelare il cittadino in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritenuti irregolari compiuti da Uffici o servizi dell'Amministrazione regionale nonché degli enti, istituti, concorsi e aziende da essa dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale. Interviene, altresì, presso gli enti locali in riferimento alle funzioni delegate ed ai compiti ad essi affidati dalla Regione ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione.

ritardi nell'azione della Pubblica Amministrazione.

ART. 3

Il Difensore civico interviene su istanza regolarmente sottoscritta da uno o più cittadini nei casi di cui al presente articolo. I cittadini possono richiederne l'intervento allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni.

Il Difensore civico verifica le motivazioni che le Amministrazioni di cui al precedente art. 2 sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengono di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui al comma precedente.

Non può intervenire a richiesta di Consiglieri regionali.

Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui al secondo comma del precedente art. 2 al fine della tutela di posizioni connesse al rapporto di lavoro.

L'azione del Difensore civico può essere estesa d'Ufficio a procedimenti ed atti di natura e contenuto identici a quelli oggetto della richiesta per risolvere analoghe situazioni.

Il Difensore civico, qualora nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, abbia notizia o rilevi disfunzioni o anomalie sull'operato di altre amministrazioni, comunque incidenti sull'attività amministrativa regionale diretta o delegata, invia tempestivamente apposita relazione al Consiglio Regionale.

ART. 4

Il Difensore civico ha la facoltà di ottenere, senza oneri, dagli uffici previsti nel precedente art. 2, copie dei provvedimenti adottati nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti alle questioni trattate.

Qualora si tratti di procedimento amministrativo non ancora concluso e tale che ogni rilevazione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presidente della Giunta può autorizzare a richiesta del Difensore civico l'esame della documentazione richiesta anche prima della conclusione del procedimento.

Ultimato l'esame di cui al primo comma il Difensore civico, sentiti gli uffici competenti, stabilisce il termine massimo entro cui la pratica deve essere definita.

Trascorso inutilmente tale termine, il Difensore civico comunica immediatamente al Presidente della Giunta e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'inadempimento riscontrato, segnalando anche ai fini dell'apertura del provvedimento disciplinare, i soggetti che abbiano con il loro comportamento mancato al dovere di ufficio nei confronti dei cittadini.

Il Presidente del Consiglio regionale, nel caso in cui le inadempienze siano attribuibili a funzionari appartenenti agli enti di cui al secondo comma del precedente articolo 2, comunica ai rappresentanti degli enti stessi l'inadempimento riscontrato.

ART. 5

Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, formulando osservazioni e suggerimenti.

Il Difensore civico può anche inviare al Consiglio regionale relazioni su questioni specifiche in casi di particolare importanza o meritevoli di urgente considerazione.

Il Consiglio regionale, esaminate le relazioni e tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti in esse formulati, adotta le determinazioni di propria competenza.

ART. 6

Il Difensore civico è eletto dal Consiglio regionale con votazione segreta ed a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nel rispetto delle procedure previste dalla L.R. 25-3-1983, n. 11.

ART. 7

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto fra i cittadini che siano professori ordinari di università in materia giuridica, magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni, funzionari di livello apicale, a riposo, della Pubblica amministrazione.

Per l'elezione del Difensore civico valgono le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.

Inoltre, non sono eleggibili a difensore civico:

- i Consiglieri regionali, provinciali, comunali ed i membri degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali;

- i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali, e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;

- i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali, ed i funzionari delle Prefetture;

- gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

- i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera alla Regione o agli enti di cui al 2° comma dell'art. 2.

L'esercizio di qualsiasi altra attività, di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione, costituisce causa di incompatibilità con l'incarico di Difensore civico.

ART. 8

Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio regionale che lo ha eletto e non può essere rieletto.

Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico entro 60 giorni dalla elezione degli Organi regionali.

Qualora il mandato stesso venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, la nuova designazione deve essere posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva alla constatazione della cessazione, nel rispetto della procedura di cui alla L.P. 25-3-1983, n. 11.

È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare al Consiglio regionale l'esistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

I poteri del Difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore. Il Difensore civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura, per gravi motivi. La mozione deve essere approvata con la stessa maggioranza prevista per la elezione.

ART. 9

Al Difensore civico compete una indennità onnicomprensiva pari al 50% di quella netta percepita dal Consigliere regionale.

ART. 10

Il Difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.

Il Difensore civico si avvale di una segreteria la cui composizione è stabilita dall'Ufficio di presidenza d'intesa con il titolare dell'incarico; il relativo personale, nel numero e secondo i livelli funzionali come sopra determinati, è tratto dall'organico consiliare.

Il Personale della suddetta segreteria opera alle dipendenze funzionali del Difensore civico.

ART. 11

La spesa derivante dall'attuazione della presente legge è a carico del Consiglio regionale.

Il relativo onere, dell'importo presumibile di lire 30.000.000, farà carico, per l'esercizio finanziario in corso, sul capitolo 10 dello stato di previsione della spesa - che presenta la necessaria disponibilità - la cui denominazione viene così modificata: « Spesa per indennità di carica e di missione ai componenti il Consiglio regionale ed al Difensore civico ».

La spesa relativa agli anni successivi sarà stabilita con le leggi di bilancio degli esercizi corrispondenti.

ART. 12

La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 giugno 1986.

MICHELLE

Legge regionale 2 marzo 1988, n. 6

**MODIFICHE ALLA L.R. 14-6-1986, N. 11
ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO**

ART. 1

L'art. 7 della L.R. n. 11 del 14-6-1986 è così modificato:

Il Difensore civico deve essere elettore in un Comune della Regione e scelto tra i cittadini che siano o siano stati:

- professori ordinari di Università in materia giuridica;

- magistrati in quiescenza;

- avvocati patrocinanti in Cassazione da più di dieci anni;

- dirigenti nella Pubblica amministrazione;

- parlamentari;

- consiglieri regionali.

Sono incompatibili con la carica di Difensore civico:

- i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali ed i membri degli organi di gestione delle Unità Sanitarie Locali;

- i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

- i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;

- i funzionari statali che operino in uffici che svolgono attività di controllo su atti od organi regionali ed i funzionari delle Prefetture;

- gli amministratori di enti ed imprese sottoposti a vigilanza o controllo regionale nonché i titolari, amministratori o dirigenti di enti ed imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;

- i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestino la loro opera alla Regione o agli enti di cui al secondo comma dell'art. 2.

L'incompatibilità deve essere rimossa entro dieci giorni dalla nomina in uno degli incarichi, altrimenti si decade dalla carica di Difensore civico automaticamente.

ART. 2

Il primo comma dell'art. 8 è così modificato:

il Difensore civico dura in carica cinque anni.

ART. 3

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, addì 2 marzo 1988.

MICHETTI

Legge regionale 29 marzo 1991, n. 6

**NORME PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CHE USUFRUISCONO DELLE
STRUTTURE DEL S.S.R. O CON ESSO CONVENZIONATE.**

ART. 23

Il Difensore Civico, istituito ai sensi della Legge Regionale 14-6-1986, n. 11, interviene a richiesta scritta dell'utente, qualora allo stesso non venga fornita adeguata giustificazione entro trenta giorni dalla presentazione del reclamo di cui all'art. 22 secondo comma della presente legge, ovvero, nonostante l'intervento del Presidente del Comitato di Gestione ai sensi del terzo comma dello stesso art. 21, persistano i fatti che hanno dato origine alle rimostranze.

Il Difensore Civico sente direttamente sui fatti da accertare qualsiasi operatore della struttura sanitaria, ha facoltà di chiedere l'esibizione della documentazione relativa al caso in oggetto, utilizza i funzionari del proprio ufficio per gli accertamenti informali e, in caso di necessità, può avvalersi di altri funzionari della Regione, individuati di volta in volta dall'Assessore della Sanità.

Il Difensore Civico entro 30 giorni segnala al Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale le irregolarità e le disfunzioni accertate, informandone l'utente che ha presentato il reclamo e invitando il Comitato di Gestione a procedere ai sensi delle vigenti disposizioni, allo scopo di rimuovere le cause che hanno determinato le accertate irregolarità o disfunzioni.

In caso di inerzia del Comitato di Gestione il Difensore Civico ne informa la Giunta Regionale per gli opportuni provvedimenti.

Il Difensore Civico ha facoltà di procedere, di propria iniziativa, all'accertamento ed alla segnalazione, con le modalità di cui ai precedenti commi, di irregolarità o disfunzioni lesive dei diritti dell'utente di cui alla presente legge.

Legge regionale 23 aprile 1992, n. 12

**PRIME NORME SULLO SNELLIMENTO E SULLA
TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

ART. 8

(Accesso ai documenti amministrativi)

1. È riconosciuto a tutti il diritto di accesso agli atti amministrativi con efficacia esterna della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, degli enti territoriali nelle materie ad essi delegate dalla Regione, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali - È altresì riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi specificati dal secondo comma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dei medesimi soggetti, secondo quanto previsto dal Capo V della citata legge e per i quali non sia escluso il diritto di accesso.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi - L'esame dei documenti è gratuito - Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, nella misura determinata dagli organi competenti, salva le disposizioni vigenti in materia di bollo.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi della Regione e gli organi degli enti sub-regionali adottano le misure organizzative dirette a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, individuando le strutture preposte al ricevimento del pubblico ed alla presa visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati, ed attivando, ove possibile, forme di consultazione elettronica sullo stato di avanzamento delle pratiche amministrative.

4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata salvo che per gli atti di efficacia esterna - Il dirigente dell'Ufficio competente, o il funzionario da lui incaricato, ove nulla si opponga all'accoglimento della richiesta, ne dà atto in calce o in margine alla medesima e adotta le disposizioni necessarie per l'immediato adempimento di quanto di competenza - Diversamente il dirigente dell'Ufficio competente provvede entro i successivi quindici giorni ad ottemperare alla richiesta ovvero a rigettarla con atto motivato da comunicarsi immediatamente all'interessato - Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Per gli atti pubblicati d'ufficio il diritto di accesso si intende assolto con la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Il Difensore civico della Regione interviene su richiesta di chiunque si ritenga ostacolato nell'esercizio dei diritti garantiti dal presente articolo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 1995.

Schema generale di riferimento della «Carta dei servizi pubblici sanitari».

Titolo II

COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA: DISCIPLINA DI FUNZIONAMENTO

Art. 8

Nei casi in cui l'istanza abbia per oggetto la violazione dei principi, fatti propri dalle Carte dei Diritti, sottoscritte dalla USL e dalle associazioni di volontariato e di tutela, l'esame viene deferito ad una Commissione Mista Conciliativa che è composta da un rappresentante della USL, da un rappresentante della Regione e da un rappresentante delle Associazioni di Volontariato.

La Commissione così formata viene presieduta dal Difensore Civico Regionale, istituito ai sensi delle disposizioni dello Statuto Regionale in attuazione della legge 142/90, ovvero da altra figura esterna all'amministrazione USL, individuata di concerto con le associazioni interessate e nominata dal Legale Rappresentante dell'ente pubblico.

Il Difensore Civico Regionale riceve le osservazioni, opposizioni, denunce o i reclami in via amministrativa o verbali, acquisisce quelle scritte presentate all'U.R.P. e dispone l'istruttoria e le segnalazioni necessarie.

LEGGE 15 maggio 1997, n. 127.

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

Art. 16.

(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

Art. 17.

(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)

45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario *ad acta* provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.